Dispositivi normativi della governance.

Antonio Tucci

Questo intervento intende indagare sull'ambivalenza dei dispositivi normativi, che segnano le dinamiche politiche e giuridiche della governance globale, in particolare è mia intenzione vedere come si riproducano a livello globale, magari con forme e finalità nuove rispetto al passato, certi dispositivi normativi dei quali si dichiara, ogni volta e da più parti, la definitiva obsolescenza. Dichiarazioni a guardar bene, spesso di principio o dettate da obiettivi strategici ben precisi, finalizzate cioè a politiche che investono su forme di inclusione (e di esclusione) formali e retoriche che finiscono per sacrificare la dimensione plurale e differenziale di biografie concrete che affollano lo scenario globale.

Mi soffermerò in modo specifico sulle categorie di confine (del limite fisico, territoriale e geografico) e di cittadinanza/appartenenza - mediante i quali la Scienza giuridica tradizionale, ad esempio, ha costruito il proprio discorso di verità all'interno della razionalità giuridico-politica "moderna", segnata appunto da strategie inclusive/esclusive - provando ad evidenziare come il confine e la cittadinanza si ripresentano oggi in forme nuove, che assumono al contempo un differente portato, un differente peso normativo che si connota, nella sovrapposizione di logiche governamentali e sovrane, come "spazio" ambivalente tra processi di costituzione della norma nelle pratiche sociali e imposizioni normative eteronome e calate dall'alto¹.

Dunque ambivalenza dei dispositivi, o meglio ancora, sovrapposizione di logiche differenti che centrano, in ogni caso, sulle medesime categorie concettuali, ma che esprimono finalità e modalità diverse, dentro un quadro che possiamo definire come la "metamorfosi della normatività" nelle nuove e inedite relazioni di potere della governance attuale.

Evidentemente muovo qui da quel processo di immanentizzazione della norma che Foucault aveva sottolineato per condurre la sua ben nota critica all'idea di normatività, all'idea della *Legge* eteronoma, astratta, gerarchica, *esterna* rispetto ai destinatari della stessa (il riferimento preciso, come è noto, è al normativismo della Scienza giuridica kelseniana). La *legge*, infatti, nel senso della normatività, prescrive un modello, anticipa i comportamenti, li segna dentro gli schemi rigidi dell'obbligatorietà e della conformità, ma «Come procedono, in definitiva, la disciplina e tutti i sistemi legali? – si chiede Foucault –. Suddividendo le cose secondo un codice che è quello del lecito (*permis*) e del vietato (*défendu*). E all'interno di questi due campi si tratterà di specificare, di determinare esattamente ciò che è vietato e ciò che è permesso o, piuttosto, obbligatorio. In un simile schema, il sistema della legge svolge essenzialmente il ruolo di determinare le cose quanto più sono vietate. In fondo la legge dice: non fare questo, non fare quello ecc., cosicché il

¹ Va, però sottolineato, che la vincolabilità della norma (che si presenta con modalità differenti rispetto alla sanzione giuridicamente imposta) si definisce, in molti casi, mediante forme extra-giuridiche e non-istituzionalizzate, questo però non vuol dire che essa esprima una cogenza e una costrittività tanto più debole, quanto più estranea, distante dalla prescrizione giuridica. In altri termini la costrittività, la cogenza dei dispositivi non è proporzionale alla loro connessione con la Legge positiva: la forza, trasfigurata, mutata, *indebolita*, non è termine di una perfetta equazione con *la forza di legge*. La *dipendenza* dal *codice* del diritto conferma il carattere di esteriorità, di trascendenza della norma, anche se in esse la norma stessa non è sempre e direttamente collegata con l'idea del divieto, della coercizione, ma della prescrizione che regola e distingue il normale dall'anormale, gli inclusi dagli esclusi. Cfr. A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto*. *Decisione e norma in età globale*, Laterza, Roma-Bari 2008, e Id. *Transfiguration de la force dans l'espace globale*, in J-F. Kervégan e P-Y. Quivigier, *Norme et Violence*, Zurich 2015, pp. 8-22.

movimento di specificazione e determinazione nel sistema della legge si precisa sempre più là dove si tratta di impedire, di vietare»².

La distinzione foucaultiana tra normation e normalisation - fondata su una completa inversione dell'idea di norma – appare perciò particolarmente utile per affermare lo sganciamento della norma da ogni fondamento di trascendenza (che connota i dispositivi normativi della sovranità e delle discipline): la norma non è esteriorità, trascendenza (eteronomia), ma rinviene la propria costitutività nel tessuto autonormativo del sociale (tratto innegabile della governance attuale), in una dialettica di soggettivazione e assoggettamento interna ai dispositivi di strutturazione della soggettività. Siamo di fronte ad un radicale ripensamento della norma, attraverso l'apertura ad una logica immanentistica e, ciò nonostante, normativa: la vita produce norme nel suo continuo adattarsi e prodursi in forme diverse. La normalizzazione, perciò, si manifesta attraverso una logica centrifuga, una logica del "lasciar fare": gli spazi di azione si dilatano e si integrano tra loro a diversi livelli e secondo traiettorie plurali, pur sempre però dentro un quadro di gestione e di governo, meno diretto, meno esplicito, ma più pervasivo, efficace, globale; la norma non esclude o respinge, la sua intrinseca normatività si esplicita attraverso tecniche di intervento e trasformazione³.

La norma (senza attributi) si pone come elemento di riferimento imprescindibile per una analisi relativa alle questioni della normalizzazione, del disciplinamento, del processo di legittimazione del potere e soprattutto delle sue dinamiche di esercizio finalizzate alla produzione del reale. Appare, a nostro avviso, evidente nel discorso foucaultiano - sostanzialmente in linea con le tesi di Canguilhem⁴, ma il Durkheim della costruzione sociale della devianza e del ruolo "deistituzionalizzante" e "decostruttivo" dell'effervescenza sociale potrebbe aver dato un qualche impulso - che, nelle pratiche sociali, normalizzazione, normalità e normatività si sovrappongono e si intersecano senza soluzione alcuna. Il momento descrittivo della norma viene, dunque, a confondersi con la sua dimensione prescrittiva, o ancor più, la produzione normativa (nel senso della normatività) definisce, determina, il senso della normalità e dell'anormalità, del lecito e dell'illecito.

In definitiva, in questo slittamento dalla trascendenza all'immanenza la norma non si configura come esteriore al suo campo di applicazione, ma è essa stessa a produrlo e «si produce essa stessa nel produrlo»⁵. Si tratta di riconoscere - contro ogni tentativo di ricomposizione organicistica e trascendente, appunto, della società e della politica, una normatività intrinseca al vivente stesso.

In questo mutamento (la teoria giuridica parla di indebolimento) della normatività, risaltano con evidenza, pratiche e strategie concrete e singolari, rispetto a forme impositive e definizioni eteronome di soggettività e appartenenze. Come Foucault stesso - in un'intervista a Jean François e a John De Wit, tradotta in "Mal fare, dir vero" - sostiene relativamente al tema della sessualità che "poter fare quello che si vuole" non significa "proclamarlo". Proclamare significa infatti determinare, definire dentro uno schema rigido, normativo, un'identità, "una propria azione, una

⁵ P. MACHEREY, Pour une histoire naturelle des normes, in AA.VV., Michel Foucault philosophe, Seuil, Paris, 1989.

² M. FOUCAULT, Sicurezza, territorio, popolazione, cit., p. 46. Tra l'altro è noto che per Foucualt: «Un potere che ha il compito di occuparsi della vita avrà bisogno di meccanismi continui, regolatori, correttivi. ... Non voglio dire che la legge scompaia, o che le istituzioni della giustizia tendano a sparire, ma che la legge funziona sempre più come una norma; e che l'istituzione giuridica s'integra sempre di più ad un continuum di apparati (medici, amministrativi, ecc.) le cui funzioni sono soprattutto regolatrici», La volontà di sapere, pp. 127-128.

³ Cfr. M. FOUCAULT, Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-75) (1999), Feltrinelli, Milano, 2000, pp. 52-53. ⁴ G. CANGUILHEM, *Il normale e il patologico* (1966), Einaudi, Torino, 1998.

propria appartenenza al gruppo" ⁶. In questo senso le tanto celebrate "Proclamazioni dei diritti", raggiungono esiti tutt'altro che inclusivi, come sarebbe nella loro stessa ragion d'essere. Nella loro "vaga" normatività (e altrettanto vaga legittimità) i diritti, se non espungono, certamente *trasformano* e, trasformando, *normalizzano*: nel perseguire l'obiettivo di abbattere muri, eliminare distanze, superare o valorizzare (a seconda dei casi) le differenze, segnano limiti, confini (identitari, culturali) difficilmente valicabili, se non ad un prezzo molto alto per chi chiede di essere incluso⁷: il normale, la norma e i suoi dispositivi, dice Foucault, ancora riprendendo Canguilhem, non è un concetto statico e pacifico, ma un concetto dinamico e conflittuale, e perciò – aggiunge – politico. D'altro canto, in relazione ai diritti, va senz'altro sottolineato qui (per molti versi in linea con quanto dirò più avanti sulla cittadinanza) come, seguendo prima Deleuze e poi Esposito, la categoria di persona sia essa stessa un dispositivo di selezione, un dispositivo che ha prodotto uno "scarto ... profondo tra diritto e vita". Uno sganciamento del "soggetto" da connotazioni "umanistiche" e, perciò, ricompositivo/selettive, significa però come vedremo più avanti recuperarne e valorizzarne la dimensione *attiva*, singolare, contro il rischio di esiti *impolitici* cui potrebbe condurre invece ogni forma di sottrazione da categorizzazioni eteronome e inclusive.

Confini

Questo ci conduce verso un tema che dal mio punto di vista rappresenta bene quell'ambivalenza, di cui parlavo all'inizio, che caratterizza i dispositivi che si collocano all'incrocio tra differenti logiche e strategie di governo, tra normatività e normalizzazione, tra repressione e incremento: si tratta dell'affermazione (spesso anche reattiva) di forme rigide e di confini marcati che segnano lo scenario globale, riproducendo (ma al contempo *trasfigurandoli*) dispositivi di disciplinamento e controllo, di gestione del rischio cui siamo sempre più *soggetti* nei *sistemi* di governance. L'opera di *decostruzione* che in parte ha subìto la categoria di sovranità non si accompagna, infatti, alla scomparsa dei confini, materiali e simbolici, si assiste anzi ad una loro proliferazione: essi si *costituiscono* come istituzione che *separa* e allo stesso tempo come luogo strutturato di complesse relazioni sociali e politiche, tenendo così insieme conflitti e mediazioni, divisioni e connessioni, sbarramenti e attraversamenti⁹.

In altri termini, viene messo in questione il tema dei limiti territoriali della spazialità moderna in direzione di una concreta disaggregazione dei confini¹⁰. Non a caso sulla necessaria ridefinizione del concetto di confine si concentrano oggi studi di grande interesse che scardinano la sua tradizionale coincidenza con l'immagine del muro e dell'esclusione (correlativa all'inclusione

⁶ M. FOUCAULT, Mal fare, dir vero. Funzione della confessione nella giustizia. Corso di Lovanio (1981), Einaudi, Torino 2013, p. 249.

⁷ Cfr. S. SASSEN, *Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy*, Belknap Press, Cambridge –London 2014.

⁸ R. ESPOSITO, *Terza persona. Politica della vita e filosofia dell'impersonale*, Einaudi, Torino 2007, p. 91. "Da questa prospettiva ... la stessa logica della cittadinanza, con la esclusione che istituisce rispetto a coloro che ne sono privi, può essere considerata un'articolazione interna di quell'antico ed efficacissimo meccanismo di sdoppiamento ... che trova nell'idea di persona la sua primaria espressione". p. 92.

⁹ «Borders *regulate* and *structure* the relations between capital, labor, law, subjects and political power even in instances where they are not lined by walls or other fortifications ... the regulatory functions and symbolic power of the borders test the barrier between sovereignty and more flexible forms of global governance», S. MEZZADRA and B. NEILSON, *Border as Method*, Duke University Press, Durham and London, 2013, p. 8.

¹⁰ S. SASSEN, A Sociology of Globalization, W. W. Norton & Company, New York, 2007.

nazionale), per offrirne un'immagine di possibile connessione e di intersecazione, al di là dei limiti geopolitici tracciati dal diritto internazionale e dalle istituzioni ad esso connesse¹¹.

Questa ambivalenza dei confini – che va oltre l'interpretazione degli stessi come dispositivi di sicurezza, mediante i quali si costruiscono tecniche e strategie politiche e geografiche di esclusione¹² – è stata ampiamente argomentata all'interno dei *Border studies*, che rilevano come nella contemporaneità si assiste a processi di *de-bordering*, che tuttavia non implicano forme di erosione del confine, ma una sua complessa riorganizzazione attorno a differenti priorità di controllo: un rafforzamento dei confini, una delimitazione degli spazi, che in modo apparentemente paradossale si sovrappone alla loro stessa *crisi*¹³.

Wendy Brown, ad esempio, muove proprio da questo doppio binario in cui si *districano* i fenomeni globali: «What we have come to call a globalized world harbors fundamental tensions between opening and barricading, fusion and partition, erasure and reinscription. These tensions materialize as increasingly liberalized borders, on the one hand, and the devotion of unprecedented funds, energies, and technologies to border fortification, on the other»¹⁴. In questo modo i *muri*, confermando la logica tipica della *governance*, si connotano come dispostivi di garanzia, insieme di libertà e sicurezza, nelle politiche sicuritarie di gestione del rischio, che spesso si traducono anche in forme di protezionismo nazionale e identitario, a conferma di una sovranità statuale che in ogni caso resiste alle trasformazioni. Anzi è proprio attraverso la costruzione di *muri*, alla definizione marcata di confini, che lo Stato «may look like hypersovereignty, but is actually often compensating for its loss. Lacking sovereign supremacy and majesty, yet invoking sovereign prerogative and guile, postsovereign states become peculiar new kinds of international actors»¹⁵.

È particolarmente interessante notare inoltre come nel ripensamento della spazialità giuridicopolitica contemporanea Saskia Sassen ponga il confine come *luogo* produttivo di senso, segnale
mediante il quale si delineano processi di localizzazione e delocalizzazione delle nuove dinamiche
globali, quando ad esempio afferma che «assistiamo alla creazione di "confini" specifici per
contenere e disciplinare flussi emergenti, spesso strategici, che "violano" i confini nazionali
tradizionali»¹⁶; come accade nel caso dei nuovi regimi del NAFTA e del GATT che favoriscono la
circolazione di professionisti altamente specializzati, i cui spostamenti sono regolati da una
legislazione che esula i regimi migratori specifici degli Stati, o ancora nel caso della collocazione di
un sito economico in una rete globale di "confini", per cui l'economia globale appare come
«costituita da una serie di circuiti specializzati o parziali e di spazi economici molteplici e spesso
sovrapposti»¹⁷, dove appunto le linee di demarcazione si fanno mobili, ambivalenti, ma non
scompaiono sotto le spinte della *governance*. Questo a dimostrazione che la tecnica

¹¹ Cfr. per gli studi sul paradigma classico del confine D. NEWMAN, *The lines that continue to separate us: Borders in our borderless world*, in "Progress in Human Geography" 2, 2006, pp. 186-207.

¹² Sul confine come dispositivo securitario cfr. T. BASARAN, *Security, Law, Borders: Spaces of Exclusion*", in "International Political Sociology", 2, 2008 e P. ZANINI, *Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali*, Bruno Mondadori, Milano 1997. Tra i lavori ormai *classici* di M. DAVIS, almeno, *City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles*, Verso, New York and London, 1990.

¹³ P. ANDREAS, *Redrawing the Line. Borders and Security in the Twenty-first Century*, in "International Security", 2, 2003, pp. 78-111.

¹⁴ W. BROWN, Walled State, Waning Sovereignty, Zone Books, New York, 2010, pp. 9-10.

¹⁵ Ivi n 50

¹⁶ S. SASSEN, A Sociology of Globalization, W. W. Norton & Company, New York, 2007.

¹⁷ Ivi, p. 214.

governamentale, disloca, nasconde, dissimula, quella tensione che la logica repressiva ed esclusiva evidenzia¹⁸.

Si può affermare, per concludere su questo punto, che il confine - uno dei pilastri sui quali era stato edificato il costrutto teorico della modernità giuridica e politica, in quanto limite di validità ed efficacia dell'ordinamento che organizzava il suo senso – solo apparentemente si svuota e tramonta. La realtà e la concretezza dello spazio, nazionale e internazionale e transnazionale, che disegna confini che attraversano le vecchie e comunque resistenti frontiere, rimane una dimensione portante della governamentalità che in qualche modo si accentua nella portata globale e apparentemente illimitata del suo riferimento¹⁹. Declina certo il mito e l'ideologia che intorno al territorio nazionale e alla frontiera erano stati costruiti mediante il concetto di sovranità, esclusiva e escludente, mappatura artificiale e politica che, pur persistendo, non esaurisce evidentemente il senso delle relazioni di potere nelle nuove forme di 'zoning' e nei nuovi criteri di separazione e delimitazione delle popolazioni: assistiamo ad un mutamento delle forme, o meglio ad un loro adattamento rispetto ai nuovi contesti, che incompatibili con il crisma dell'ordine, dell'unità e della prevedibilità, richiedono primo luogo un ripensamento della relazione Legge/norma, normatività/normalizzazione. La forma, non più trascendente alla realtà empirica, assume la modalità della forma-di-vita e si fa flessibile e aderente ai contesti dai quali emerge e ai quali si adatta, regolandoli e adattandoli a sua volta.

Ma l'ambivalenza, in qualche modo resta irrisolta: se, da un lato, si evidenzia quel tratto governamentale, che produce attraverso la propria azione *zone* mobili di unità e di coerenza, in grado di generare regole, ma in una negoziazione materiale e concreta, nonché temporanea, delle forze, d'altro canto, il carattere de-nazionalizzato e transnazionale dell'economia, della cultura, della politica e dunque dei poteri sociali mostra la permanenza di fenomeni, che soltanto mediante una circolarità di "sovranità-disciplina-governo" può essere adeguatamente rappresentata²⁰.

Cittadinanze

Lo stesso meccanismo, le stesse tecnologie sembrano giocare un ruolo cruciale nella definizione delle soggettività politico-sociali nella governance.

Il tema assume una particolare rilevanza, oggi, sotto la spinta ad una sempre maggiore partecipazione e inclusione che deriva in primo luogo dalla politica istituzionale europea, che mediante le cd. best practices della good governance promuove l'incremento delle condizioni di

¹⁸ Cfr. Cfr. L. BAZZICALUPO, *Governamentalità: pratiche e concetti*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 2, 2013, pp. 371-394 e Id., *Editorial*, in "Soft Power. Revista euro-americana de teoría e historia de la política", 1, 2014.

¹⁹ Cfr. J. FERGUSON, A. Gupta, *Spatialing States: Toward an Etnography of Neoliberal Governmentality*, in J. X. INDA (ed.), *Anthropology of Modernity. Foucault, Governmentality, and Life Politics*, Blackwell Publishing, Oxford, 2005, in cui gli autori sviluppano l'idea di "an emerging system of transnational governmentality, p. 115.

²⁰ E', a nostro avviso, l'idea che ha mosso Aiwha Ong nella formulazione della categoria di "sovranità graduata", Cfr. *Graduated Sovereignty in South-East Asia*, in J. X. Inda (ed.), *Anthropology of Modernity. Foucault, Governmentality, and Life Politics*, Blackwell Publishing, Oxford 2005, pp. 83- 104, *Neoliberalismo come eccezione. Cittadinanza e sovranità in mutazione* (2006), tr. it. La Casa Usher, Firenze-Lucca, 2013.

vita, non solo materiali, degli individui (cittadini) a partire dalla garanzia di libertà, uguaglianza e diritti di partecipazione, *riproducendo*, però, per altre vie il progetto illuministico eurocentrico²¹.

D'altra parte il quadro si mostra molto più complesso e problematico, rispetto alla progettualità politica *integrazionistica*, in special modo di fronte ai movimenti migranti. Si configura infatti un quadro socio-politico, differentemente e contraddittoriamente, percorso da soggetti, pratiche e discorsi dentro relazioni di potere, che rinviano (insieme o in modo alternativo) a rapporti di dominio, a dispositivi di governo e di regolazione, al contempo repressivi e incrementativi.

La razionalità moderna, che regola ancora molti discorsi politici contemporanei con il suo rinvio a concetti e categorie - cittadinanza, diritti, identità - che definiscono *frames*, recinti normativi formali e insieme identificazioni rigide, entro i quali vengono 'formati' i soggetti e il loro agire, genera tanto l'universalismo dei diritti quanto gli «spettri della razza», che si manifestano spesso con le sembianze della differenza culturale e/o etnica, con il conseguente rischio di mettere in ombra il dato concreto, materiale (conflittuale) da cui scaturiscono.

Un esempio concreto di questo processo è rinvenibile nelle ormai troppo discusse teorie multiculturaliste. Come è noto, è ampia la letteratura che considera come nei più diversi approcci, che disaggregano la soggettività *piena* della tradizione moderna, quella stessa pienezza si riproponga con altre forme e altre modalità. Tra questi approcci, un'attenzione particolare merita senza dubbio la proposta di Benhabib²². Una proposta che, benché apra ad una critica delle concezioni tassonomiche, fondate su soggettività piene, in fin dei conti non appare convincente, perché, a mio avviso, si rifiuta di andare fino in fondo in un'opera di decostruzione, di disaggregazione delle forme.

Benhabib infatti - pur riconoscendo l'attuale porosità e duttilità dei concetti di cittadinanza e sovranità - sembra risolvere la sua tesi in termini normativi *integrazionistici* che rinviano (nonostante qualche aggiustamento) alle strategie democratiche deliberative, occidente-centriche, di gestione del conflitto multiculturale. Queste ultime tendono, infatti, a *risolversi* mediante la tradizionale e moderna dicotomia identità/alterità, inclusione/esclusione che ha mostrato di essere inadeguata e impraticabile nella complessificazione dei flussi globali.

Assume infatti centralità nelle posizioni di Benhabib una nozione di cittadinanza e di diritti, performativa di soggettività definite e formalmente identificabili, di soggettività che si formano e agiscono all'interno di uno specifico campo semantico (rinviando ad un dato normativo preciso, fatto di limiti e possibilità). Un campo normativo, delimitato da un uso delle categorie che - se pur duttile e aperto alle nuove istanze - non riesce fino in fondo a misurarsi e rendersi compatibile con un diffuso sottrarsi alla loro rigidità e con la pratica di forme di soggettivazione funzionali alla soluzione di problemi specifici. E' vero che nei processi di "iterazione democratica", «sia le identità coinvolte, sia il senso stesso delle rivendicazioni di diritti sono ripresi, rielaborati e imbevuti di un nuovo e diverso significato. Gli attori politici [...] molto spesso entrano in scena con una certa percezione della propria identità e della propria posizione»; ed è altrettanto è vero, ad esempio nel caso delle donne musulmane implicate nell'affaire du foulard, che esse da "corpi docili" si trasformano in "soggetti pubblici", pronte, avverte Benhabib, a rimettere «in discussione anche il

²² S. BENHABIB, *La rivendicazione dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale* (2002), tr. it. il Mulino, Bologna 2005 e ID, *Cittadini globali* (2006), tr. it. Il Mulino, Bologna 2008.

²¹ «Insieme allo Stato moderno, il concetto di popolo e il discorso dei diritti si sono ormai generalizzati nell'ambito dell'idea di nazione. Ma si è anche creata una forte spaccatura tra le avanzate nazioni democratiche e il resto del mondo». P. CHATTERJEE, *Oltre la cittadinanza. La politica dei governati* (2004), tr. it. Meltemi, Roma 2006, p. 45.

significato delle stesse tradizioni islamiche per le quali adesso stanno combattendo»²³. In altri termini non può non essere riconosciuta in questa operazione di disaggregazione della cittadinanza la consapevolezza e la presa d'atto che si possano «immaginare forme di azione e soggettività politica in grado di anticipare nuove modalità di cittadinanza politica [...] nuove forme di azione politica che mettono in crisi le distinzioni tra cittadini e residenti permanenti, fra chi sta dentro e chi sta fuori»²⁴. Dichiarare la fine del modello tradizionale di cittadinanza, non significa perciò che venga meno la sua "forza normativa". Una normatività che, però - per Benhabib e per quanti enfatizzano «i benefici ottenuti dai migranti privi di cittadinanza formale»²⁵ - tende in ogni caso a puntare l'accento sul momento istituzionale della democrazia e del diritto cosmopolitico, sorretto «dal potere delle forze democratiche all'interno della società civile globale»²⁶, per la cui implementazione si auspica qualche forma di costituzionalizzazione del diritto internazionale in riferimento ad una "comunità politica mondiale" non meglio definita. Tutto questo, però, vale la pena ribadirlo, si risolve inevitabilmente nella definizione dell'inclusione come integrazione e assimilazione ad un soggetto formale e astratto: un attore politico democratico secondo i criteri e le regole della tradizione democratica occidentale, dove il conflitto e l'antagonismo viene assorbito dalle procedure democratiche cosmopolitiche.

Sarebbe interessante invece prendere atto del fatto che i capisaldi della cultura democratica e giuridica (occidentale) sono sottoposti sempre più a forme di *contrattazione* e *mediazione*, senza però sottrarsi dall'evidenziare i rischi e le contraddizioni che ne scaturiscono.

Bisogna, perciò, in primo luogo provare a comprendere come il soggetto, piuttosto che *essere* e definirsi in modo precostituito rispetto alla politica, si dà, e si *identifica* - si connota - come soggettività politica, rimanendo immerso nel sociale, mediante forme di *agency* concrete, particolari, contingenti: non più il soggetto titolare di diritti universali, ma il soggetto che, a partire da sé - arendtianamente *coinvolto* nelle *pratiche* politiche e sociali - questi *diritti* li rivendica, e li *usa*, in qualche modo.

Si tratta di guardare perciò alle effettive *pratiche* di cittadinanza, nei termini della *politica dei governati*, secondo la ormai nota definizione di Chatterjee. Bisogna, in altri termini, guardare alle forme concrete - subpolitiche e infragovernamentali - di resistenza e mediazione, di quanti esclusi o assimilati, omologati, segnano percorsi alternativi, ma complementari, nel segno della potenziale *inclusività* di tutti, come vogliono molti discorsi sulla governance: un'inclusività che in ogni caso, se non contestualizzata e relativizzata, potrebbe produrre esiti normalizzanti e omologanti²⁷. Un'operazione che è bene evidenziata ad esempio all'interno di un processo di "riformulazione della questione coloniale", da parte di quanti proprio alla luce delle tecnologie governamentali sottolineano «l'*eterogeneità* costitutiva dell'attuale spazio globale [...] un'eterogeneità che viene a configurarsi come l'esito sempre instabile di un processo complesso» con l'evidente conseguenza dell'emergenza di storie e soggettività *altre* rispetto alla narrazione omogenea e omologante dello

²³ S. Benhabib, *Cittadini globali*, cit., pp. 112 e 113.

²⁴ IVI, 62-63.

²⁵ A. ONG, *Neoliberalismo come eccezione. Cittadinanza e sovranità in mutazione* (2006), tr. it. La Casa Usher, Firenze-Lucca, 2013 p. 44.

²⁶ S. BENHABIB, Cittadini globali, cit., 112.

²⁷ Sul tratto, problematicamente inclusivo della governance, cfr. L. BAZZICALUPO; da una prospettiva differente, M. FERRARESE.

²⁸ Cfr. D. SCOTT, Colonial Governmentality, in J. X. INDA (ed.), Anthropology of Modernity. Foucault, Governmentality, and Life Politics, Blackwell Publishing, Oxford 2005, pp. 23-44.

²⁹ M. MELLINO, Cittadinanza postcoloniali. Appartenenze, razza e razzismo in Europa e in Italia, Carocci, Roma 2012, p. 55.

Stato nazione: «La governamentalità – afferma Chatterjee - opera sempre su un campo eterogeneo, su gruppi di popolazione molteplici e con strategie composite. Non è certo l'ambito dell'esercizio uguale e uniforme della cittadinanza»³⁰.

Su questa linea potrebbero essere lette le strategie messe in atto dai rifugiati cambogiani negli Stati Uniti nelle pratiche di "acquisizione della buona cittadinanza", di cui parla Aiwha Ong, evidentemente in una sovrapposizione (senza soluzione) di strategie sovraniste e governamentali: confermano tutta l'ambivalenza del normativo quei soggetti che si muovono e agiscono tra forme rigide (la cittadinanza, appunto) ed elaborazioni personali e particolari di quelle stesse forme, ripensate e riadattate attraverso conflitti e mediazioni, resistenze e contrattazioni, controcondotte e adattamento (strategico) alla norma³¹.

³⁰ P. CHATTERJEE, *Oltre la cittadinanza*, cit., p. 76.

³¹ A. ONG, *Da rifugiati a cittadini. Pratiche di governo nella nuova America* (2003), Raffaello Cortina Editore, Milano 2005.